



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 9 DEL 28/02/2019

Oggetto: Festa di Carnevale 2019

Divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, divieto di introdurre, portare e utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni)

IL SINDACO

DATO ATTO che il 3 marzo 2019 in Prato della Valle, con inizio alle ore 15.00, si svolgerà la Festa di Carnevale nel cui palinsesto sono previsti uno spettacolo musicale con intrattenimento e animazione;

RILEVATO che a seguito delle valutazioni emerse e condivise con la locale Questura, appare necessario prevenire e contrastare le situazioni potenziali di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza derivanti, nel caso di specie, dalla diffusione incontrollata di bottiglie/recipienti di vetro e lattine nella vasta area interessata dalla Festa di Carnevale nonché dall'introduzione e dall'utilizzo nella medesima area di: mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni);

DATO ATTO che al fine di rendere effettiva l'attività di prevenzione delle situazioni di criticità elencate al punto precedente, la Questura di Padova ha richiesto all'Amministrazione, tramite il Comando di Polizia Locale, di adottare apposita Ordinanza sindacale;

EVIDENZIATO l'articolo 9 comma 2° lett. k) del Regolamento di polizia urbana nel quale viene stabilito che: *“fatta salva ogni altra previsione di legge e regolamento, è vietato detenere all'interno delle mura cinquecentesche bottiglie in vetro e ogni altro recipiente o contenitore del medesimo materiale, aperti, o abbandonarli al di fuori degli appositi contenitori”*

EVIDENZIATO altresì che l'art. 12 comma 1 del medesimo Regolamento prevede che: *“a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica”*;

PRECISATO che il Regolamento che disciplina il commercio su area pubblica ne vieta l'esercizio in forma itinerante (sia vendita che somministrazione) nel centro storico così come definito nel Piano Regolatore Generale e pertanto anche nell'area di Prato della Valle;

RICHIAMATI l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e s.m. ed il vigente Regolamento di polizia urbana;

ORDINA

dalle ore 13.00 alle ore 20.00 del 03/03/2019 nell'area di Prato della Valle e vie adiacenti quali: via Belludi, tratto compreso tra Prato Valle e Riviera Businello, via Cavazzana, tratto compreso tra Prato Valle e via Sanmicheli, via Ferrari, P.le Rabin, via Carducci, C.so Vittorio Emanuele nel tratto da Prato Valle a via Mario, C.so Umberto I, nel tratto da Prato della Valle a via Rudena, **il divieto di somministrazione, vendita e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, nonché il divieto di introdurre, portare ed utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni).**

L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con determinazione del pagamento in misura ridotta in Euro 300,00.

All'atto dell'accertamento, fatto salvo altre disposizioni di legge, consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito previsto.

E'facoltà degli Organi di polizia, anche coadiuvati dagli addetti alla sicurezza messi a disposizione dell'organizzazione dell'evento, impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo di cui alla presente ordinanza.

Rimane fermo che dai divieti di cui sopra sono esclusi gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Funzionario responsabile del Reparto Polizia Amministrativa del Corpo di Polizia Locale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente Ordinanza viene trasmessa tempestivamente all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova e, in seguito, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La presente Ordinanza viene pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Padova

IL SINDACO
Sergio Giordani
(firmato digitalmente)